



COMUNE DI CINISI

(PROV. DI PALERMO)

ORDINANZA SINDACALE n. 77 del 06/07/2018

OGGETTO: DECORO URBANO - ANTI VOLANTINAGGIO SELVAGGIO

IL SINDACO

Premesso che

- la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale
- il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, l'abbandono di rifiuti di vario genere ed in particolare lo sporcare le pubbliche vie gettando o lasciando volantini pubblicitari

Considerato che

- nel nostro territorio si è accentuata la pratica della distribuzione di volantini pubblicitari e relativa dispersione degli stessi sul fondo stradale di piazze e pubbliche vie con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano
- tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, nonché all'ingresso dei palazzi condominiali
- il getto di tali carte oltre a sporcare il suolo determina, a causa del trasporto da parte della pioggia o del vento, occlusione delle caditoie stradali con conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane

Preso atto che

- il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, la pubblica e privata incolumità, l'igiene pubblica nonché aggravio di spese per l'Amministrazione Comunale

Ritenuto

- dovere regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo le strade del territorio comunale

Visto

- l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.l. 267/2000 e s.m.i.
- il d.l. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.
- il d.l. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i.
- il d.l. 15.11.1993 n°507
- la legge 24.11.1981 n°689

ORDINA

- E' fatto divieto a tutte le imprese di pubblicità, alle società, alle attività economiche di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione manifesti **sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi supporto murale o strutturale**
- E' fatto divieto distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario **sotto le porte di accesso, nelle lamelle delle persiane, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli**
- E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini pubblicitari, depliant, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare
- E' consentita, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.
- E' consentita la distribuzione di depliant commerciali su tutto il territorio comunale **solo il giovedì da parte delle ditte e/o degli incaricati previa comunicazione, almeno tre giorni prima, al Comando di P.M.** della data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini
- E' consentita la distribuzione di depliant commerciali previa autorizzazione rilasciata a seguito pagamento dell'imposta comunale di pubblicità
- In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative etc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo al pagamento delle sanzioni pecuniarie seguenti

SANZIONI

- per le aziende commissionarie è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 (centocinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi
- per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti, è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 500,00 (cinquecento) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi

I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e nell'apposito sito istituzionale del Comune di Cinisi
- che il Comando Polizia Municipale è incaricato alla esecuzione della presente ordinanza dandone comunicazione alle ditte interessate e garantendo l'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori
- che la presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.4 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -TAR SICILIA - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dall'art. 20 e seguenti della legge 1034/71 oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971 N°1199).

Dalla Residenza Municipale
Cinisi, li 06/07/2018



Il Sindaco
Avv. Gianni Palazzolo